



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici VALENTE, D’ELIA, ROSSOMANDO e MALPEZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2025

Disposizioni in materia di linguaggio non discriminatorio in ambito
giuridico e amministrativo

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si inserisce nel più ampio dibattito in merito alla subordinazione delle donne all'interno della nostra società, che si manifesta anche attraverso il perdurare di un linguaggio comune e tecnico ancora incapace di rappresentare adeguatamente le donne e, di conseguenza, di esprimere pienamente il principio di uguaglianza tra uomo e donna sancito dalla Costituzione.

Per questa ragione, il disegno di legge propone di modificare i provvedimenti giuridici, amministrativi e i titoli funzionali, al fine di assicurare alle donne la piena cittadinanza ed eliminare dannosi stereotipi linguistici che ancora rendono le donne invisibili.

La proposta si colloca nel solco dell'attuale dibattito politico, caratterizzato dall'introduzione del reato di femminicidio e dagli auspici, emersi anche nella discussione in Senato, circa la necessità di un « cambiamento culturale » volto a rendere effettiva la parità tra donne e uomini. È necessario, pertanto, rimodellare i concetti, rifondare il pensiero, ristabilire posizioni egualitarie sulla linea di partenza del nostro vivere civile che al momento sono fortemente discriminatorie per le donne.

Il cambiamento culturale deve iniziare anche dal linguaggio. Nei documenti di identità, ad esempio, le donne sono costrette a indicare la loro data di nascita sotto la voce « nato il » e a firmare come « il titolare », come se in Italia il genere femminile non esistesse. In tal senso cogliamo i contenuti esposti dal Ministero dell'istruzione e del merito nella nota 1784 del 21 marzo 2025 che, al fine di assicurare correttezza e chiarezza nelle comunicazioni ufficiali, racco-

manda di attenersi alle regole della lingua italiana che consentono l'utilizzo di soluzioni linguistiche conformi alla sua grammatica, tra cui il ricorso al genere femminile.

Anche nelle norme che regolano il vivere civile, le donne sono spesso definite « uomini » ed è per questo fondamentale partire dai codici per modificare il linguaggio. L'articolo 575 del codice penale che definisce l'assassinio, viene definito « omicidio », dal latino *homicidium*, composto da *homo* « uomo » e *-cidium* « -cidio », ossia « uccisione di un uomo »: « chiunque uccide un uomo è punito con... ». Le donne nei codici non sono mai citate come soggetti autonomi e titolari di diritti, ma appaiono piuttosto o in relazione all'uomo: si veda il termine « maritata » presente all'articolo 299 del codice civile, e « che non può contrarre matrimonio » agli articoli 89 e 140 del codice civile, o come contenitore di prole si vedano gli articoli 146, 147 e 583 del codice penale e l'articolo 269 del codice civile, o come infanticida si veda l'articolo 578 del codice penale. Emblematico è anche l'articolo 61, comma 1, numero 11-*quiquies*, del codice penale, che si riferisce a una « persona » in gravidanza, evitando di nominare la donna. C'è da domandarsi perché il legislatore abbia così poco in considerazione le donne, declinandole al maschile anche quando la norma le riguarda specificamente, come previsto anche all'articolo 583-*bis* del codice penale rubricato « Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili », nel quale la donna viene denominata « cittadino italiano o straniero ».

Tutto questo va cambiato, riequilibrato, corretto. Se le donne vengono definite al maschile anche sul principale documento di

identità; se sono chiamate uomini; se tutte le leggi, i provvedimenti, i titoli, persino i pre-stampati sono declinati al maschile, quale peso, quale pari dignità e opportunità possono avere rispetto agli uomini?

Questo processo di cancellazione linguistica ha contribuito, e al tempo stesso è stato alimentato, dalla costruzione e dal consolidamento degli stereotipi di genere, che rendono le donne assenti nelle cariche pubbliche e professionali, spesso indicate con titoli maschili come « direttore », « ministro », « ingegnere », « architetto » e così via.

In altre parole, il linguaggio che adoperiamo influenza anche i nostri livelli di coscienza e di consapevolezza critica rispetto al contesto sociale di cui facciamo parte, legato a stereotipi patriarcali che imprigionano la realtà in una visione statica. È emblematico, in tal senso, il riferimento al « buon padre di famiglia », presente in numerosi articoli del codice civile come parametro di diligenza, che il presente disegno di legge propone di modificare con il termine « diligenza ordinaria ».

Non può essere sottovalutato come i processi di stereotipizzazione, di marginalizzazione e di scomparsa colpiscano sistematicamente le donne. Perfino l'espressione « violenza di genere », nella sua apparente neutralità, ha finito per oscurare le responsabilità maschili nella violenza contro le donne, in quanto mogli, compagne, fidanzate, amanti, in quanto donne considerate proprietà di un uomo. Occorre, in questo caso, parlare e scrivere di violenza maschile contro le donne e non, semplicemente, di violenza di genere in quanto, non si tratta di una violenza generica ma è frutto di una cultura patriarcale di possesso della donna, di dominazione, di controllo e di dominio su di essa e sulla sua libertà di autodeterminarsi.

Le parole costruiscono identità individuali e collettive; affermano o, per converso, negano diritti: « ciò che non è rappresentato

verbis non esiste ». La discriminazione, nelle sue diverse forme, si annida anche nelle procedure amministrative che regolano il funzionamento delle istituzioni e nelle leggi.

In questa proposta, anche grazie ai contributi delle associazioni Femminile Maschile Neutro e Rete per la parità, abbiamo individuato gli articoli dei codici di legge nei quali tali discriminazioni sono particolarmente eclatanti, in modo da poter svolgere un'adequata revisione linguistica, superando un retaggio culturale che relegava le donne alle mura domestiche ed escludeva loro l'accesso alle università e alle professioni.

L'articolo 1 del presente disegno di legge intende contribuire ad attuare, nel quadro più generale del sistema della parità e delle pari opportunità tra uomini e donne, così come delineato dalla normativa di riferimento, il pari trattamento nell'uso del linguaggio nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, nonché nell'attribuzione dei titoli funzionali, siano essi accademici, professionali, istituzionali od onorifici, concorrendo a tale fine alla rimozione dei pregiudizi e degli stereotipi. Con l'obbligo della concordanza di genere quando un titolo funzionale è assegnato a una donna s'intende, anche attraverso l'uso appropriato della lingua, favorire in maniera decisiva il pari trattamento, nonché una cultura che prenda atto e valorizzi il nuovo ruolo sociale delle donne, dando loro pari dignità e visibilità degli uomini in ogni ambito della vita pubblica e privata.

È prevista l'adozione di uno o più atti di indirizzo, da predisporre con il supporto di una apposita Commissione. È inoltre prevista l'adozione dell'espressione « violenza maschile sulle donne » invece di « violenza di genere », in tutte le disposizioni di legge quando ci si riferisce ad atti compiuti a danno di una donna.

L'articolo 2 elenca puntualmente gli articoli del codice penale, del codice di proce-

dura penale, del codice civile, del codice di procedura civile, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e del decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, che dovranno essere modificati.

L'articolo 3 precisa che il provvedimento non grava sulle casse dello Stato e l'articolo 4 ne fissa l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Uso del linguaggio non discriminatorio)

1. La Repubblica riconosce, promuove e adotta l'uso di un linguaggio rispettoso delle regole grammaticali della lingua italiana e non discriminatorio.

2. In conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e in attuazione degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli atti amministrativi, nella corrispondenza e nella denominazione di incarichi, di funzioni politiche e amministrative, sono tenute a fare riferimento sia alle donne che agli uomini e, in particolare, a:

a) utilizzare la parola: « persona » quando non è rilevante il sesso di appartenenza e le parole: « donne e uomini » o « genere umano » quando si tratta di gruppi che comprendono persone dei due sessi;

b) concordare il titolo funzionale, accademico, professionale, istituzionale ed onorifico, con il sesso della persona alla quale il titolo è attribuito.

3. Nelle disposizioni legislative vigenti, le parole: « violenza di genere », ovunque ricorrono, qualora riguardino atti compiuti da un uomo in danno di una donna, sono sostituite dalle seguenti: « violenza maschile contro le donne ».

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente o la Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro della giustizia, adotta uno o più decreti riguardanti:

a) i criteri per l'attuazione delle modificazioni linguistiche secondo le regole lessicali e grammaticali previste dal presente articolo per gli atti normativi e gli atti di cui al comma 2;

b) le linee guida per un uso non discriminatorio della lingua italiana nei percorsi formativi presso le scuole di ogni ordine e grado e presso le università.

5. Nella redazione dei decreti di cui al comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di una Commissione consultiva composta da una o un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Dipartimento per le riforme istituzionali, del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Dipartimento per le pari opportunità, del Dipartimento per la pubblica amministrazione e del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, nonché del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

6. La Commissione di cui al comma 5 è nominata con decreto del Presidente o della Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e presenta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « omicidio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « assassinio »;

b) all'articolo 61:

1) al numero 6), le parole: « il colpevole » sono soppresse;

2) al numero 11-*quinqüies*), le parole: « in danno di un minore » sono sostituite dalle seguenti: « in danno di una persona minore » e le parole: « persona in stato di gravidanza » sono sostituite dalle seguenti: « donna in stato di gravidanza »;

c) all'articolo 575, le parole: « Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione » sono sostituite dalle seguenti: « La pena per chi cagiona la morte di una persona è la reclusione »;

d) all'articolo 579:

1) al primo comma, le parole: « un uomo, col consenso di lui » sono sostituite dalle seguenti: « una persona, col suo consenso »;

2) al terzo comma, numero 3), le parole: « dal colpevole » sono sostituite dalle seguenti: « da chi è colpevole »;

e) all'articolo 583-*bis*, quinto comma:

1) al primo periodo, le parole: « da cittadino italiano o da straniero » sono sostituite dalle seguenti: « da cittadina italiana o da straniera » e le parole: « di cittadino italiano o di straniero » sono sostituite dalle seguenti: « di cittadina italiana o di straniera »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In tal caso, la Ministra o il Ministro della giustizia ne richiede la punibilità »;

f) all'articolo 584, le parole: « un uomo » sono sostituite dalle seguenti: « una persona »;

g) all'articolo 588:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« La pena per chiunque partecipi a una rissa è della multa fino a euro 2.000 »;

2) al secondo comma, le parole: « Se nella rissa taluno rimane ucciso » sono sostituite dalle seguenti: « Se nella rissa una persona rimane uccisa »;

h) all'articolo 589-bis:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: « a colui che » sono sostituite dalle seguenti: « a chi »;

2) al terzo comma, le parole: « al conducente di » sono sostituite dalle seguenti: « a chi conduce »;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dal terzo comma, la pena è la reclusione da cinque a dieci anni per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 »;

4) al quinto comma, numeri 1), 2) e 3), le parole: « al conducente di » sono sostituite dalle seguenti: « a chi conduce »;

5) al sesto comma, le parole: « dell'autore del fatto » sono sostituite dalle seguenti: « di chi commette il fatto »;

6) al settimo comma, le parole: « del colpevole » sono sostituite dalle seguenti: « di chi commette il fatto »;

7) all'ottavo comma, le parole: « il conducente del veicolo o dell'unità » sono sostituite dalle seguenti: « chi conduce il veicolo o l'unità »;

i) all'articolo 589-ter, le parole: « il conducente » sono sostituite dalle seguenti: « chi conduce » e, alla rubrica, le parole: « del conducente » sono soppresse.

2. Nel codice di procedura penale, la parola: « omicidio », ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: « assassinio ».

Art. 3.

(Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 820, primo comma, 913, primo comma, 978 e 1073, secondo comma, le parole: « dell'uomo » sono sostituite dalle seguenti: « della persona »;

b) agli articoli 382, primo comma, 1001, secondo comma, 1176, primo comma, 1587, numero 1), 1710, primo comma, 1768, primo comma, 1804, primo comma, 2148, secondo comma, e 2167, secondo comma, le parole: « diligenza del buon padre di famiglia » sono sostituite dalle seguenti « diligenza ordinaria » e all'articolo 1148, le parole: « diligenza di un buon padre di famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « diligenza ordinaria »;

c) agli articoli 1031, 1061, primo comma, e 1062, ovunque ricorrono, e alla rubrica del capo IV del titolo VI del libro terzo, le parole: « destinazione del padre di famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « destinazione originaria »;

d) all'articolo 703, quarto comma, le parole: « come un buon padre di famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « diligente-

mente » e all'articolo 1961, secondo comma, le parole: « da buon padre di famiglia » sono sostituite dalle seguenti « diligentemente ».

2. All'articolo 51 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) all'alinea, le parole: « Il giudice » sono sostituite dalle seguenti: « La giudice o il giudice »;

2) al numero 2), le parole: « se egli stesso o la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « se ella o egli stesso, oppure il coniuge anche legalmente separato o divorziato, o l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza », le parole: « legato da vincoli » sono sostituite dalle seguenti: « ha vincoli » e le parole: « o di alcuno dei difensori » sono sostituite dalle seguenti: « o di alcun componente i collegi difensivi »;

3) al numero 3), le parole: « se egli stesso o la moglie » sono sostituite dalle seguenti: « se ella o egli stesso, oppure la moglie o il marito, o la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente »;

4) al numero 4), la parola: « magistrato » è sostituita dalle seguenti: « magistrata o magistrato », la parola: « arbitro » è sostituita dalle seguenti: « arbitra o arbitro » e le parole: « consulente tecnico » sono sostituite dalla seguente: « consulente »;

5) al numero 5), la parola: « tutore » è sostituita dalle seguenti: « tutrice o tutore », la parola: « curatore » è sostituita dalle seguenti: « curatrice o curatore », la parola: « amministratore di sostegno » è sostituita dalle seguenti: « amministratrice o amministratore di sostegno », la parola: « procuratore » è sostituita dalle seguenti: « procuratrice o procuratore », la parola:

« datore » è sostituita dalle seguenti: « datrice o datore » e le parole: « amministratore o gerente di un ente » sono sostituite dalle seguenti: « amministratrice, amministratore o gerente di un ente »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, la giudice o il giudice può richiedere alla dirigenza dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda la dirigente o il dirigente dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta alla dirigente o al dirigente dell'ufficio superiore »;

c) alla rubrica, le parole: « del giudice » sono sostituite dalle seguenti: « della o del giudice ».

Art. 4.

(Ulteriori modificazioni)

1. All'articolo 46, comma 1, alinea, e all'articolo 48, comma 1, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « dall'uomo » sono sostituite dalle seguenti: « dalle persone ».

2. All'articolo 14, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , ivi inclusa la revisione del linguaggio al fine di renderlo conforme alle regole grammaticali della lingua italiana e non discriminatorio ».

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.